



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione
Giovanile
Fondo Sociale Europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



agenzia regionale pro su traballu
agenzia regionale per il lavoro



**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DI
TIROCINI EXTRACURRICULARI IN MOBILITÀ GEOGRAFICA TRANSNAZIONALE
ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DI CUI ALLA SCHEDA 5B – CUP E76G15000560007**

Principali atti normativi e programmatici di riferimento

L'obiettivo generale del "Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani", approvato con la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 028589/DET/3793 del 17.07.2014, è creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dei giovani dai sistemi di istruzione e formazione al mondo del lavoro.

L'obiettivo prioritario che la Regione Autonoma della Sardegna intende perseguire con il PAR Garanzia Giovani è mettere al centro delle proprie azioni la lotta alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica, nonché ridurre le attuali distanze dal mercato del lavoro e dalle opportunità di studio e formazione. Ci si propone di raggiungere sino a 80.000 giovani sardi che ricadono nella tipologia nota come NEET (giovani che non studiano e non lavorano) ai quali offrire, dopo una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento, la definizione di un percorso personalizzato di reinserimento in percorsi di istruzione-formazione o percorsi di re/inserimento lavorativo.

Di seguito i principali atti normativi e programmatici di riferimento relativi all'attuazione delle suddette misure:

- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è stabilito di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6 milioni di euro per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure illustrate nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

- Comunicazione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, con cui la Commissione Europea ha presentato l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, quale opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione per tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, in particolar modo il capo IV, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014), che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- Decisione C(2014)4969 del 11.07.2014 che approva il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

- Decreto Direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- D.G.R. n. 13/13 del 08.04.2014 Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani). Convenzione e Piano Finanziario, che approva il testo della convenzione da stipulare col Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, dando mandato al Direttore generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di procedere alla stipula della convenzione entro l'11 aprile 2014;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n. 0028589/Det/3793 del 17.07.2014 "PON per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani) Approvazione Piano di Attuazione Regionale (PAR) in attuazione della DGR n. 13/13 del 08/04/2014;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n. 0010152/Det/596 del 13.03.2015 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) – Definizione dei compiti dei Responsabili di Scheda e ratifica del quadro finanziario delineato nel Piano di Attuazione Regionale in esecuzione della DGR n. 13/13 dell'8 aprile 2014 – Integrazione e parziale modifica della Determinazione n. 41940/5510 del 07/11/2014", che individua l'Agenzia regionale per il lavoro quale Responsabile di Scheda relativamente alle misure definite nel PAR: 1-b, 1-c, 5-a, 5-b, 7, 8.
- Determinazione del Direttore del Servizio di supporto all'Autorità di Gestione del POR FSE dell'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n. 0027633/Det/2684 del 22/06/2015 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)"- Impegni per € 1.625.437,59 da trasferire all'Agenzia regionale per il lavoro per "Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori di percorsi di tirocini extracurricolari in mobilità transnazionale attraverso l'attuazione del programma Garanzia Giovani nella Regione Autonoma della Sardegna" di cui alla scheda 5b "Tirocini extracurricolari in mobilità transnazionale" del piano di attuazione regionale per il programma Garanzia Giovani in Sardegna"; U.P.B. SC02.03.003 capitoli SC02.0847-SC02.0848 c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2015;
- D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e s.m.i.;
- Progetto ISFOL "Il monitoraggio e la valutazione del Piano della Garanzia per i Giovani in Italia – piano esecutivo annualità 2014-2018" del 29 luglio 2014, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. 1658\Segr DG\2014 in data 4.08.2014;
- Indicatori del Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani, ai fini del monitoraggio periodico di cui all'articolo 5 e agli Allegati 1 e 2 del Regolamento UE n.1304/2013.

- Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: *Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Impegni finanziari e previsioni di rendicontazione e di spesa* - trasmessa via mail all'Agenzia regionale per il lavoro in data 07.10.2015, nella quale si precisa che il termine di impegno delle risorse del 31.12.2015 indicato nell'art. 6 comma 15, delle convenzione tra MLPS e le regioni per l'attuazione del programma iniziativa occupazione giovani, in virtù della nota ARES (2015) 1099064 del 12.03.2015 della DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea, è da intendersi superato e raccomanda all'Autorità di gestione di assicurare il rispetto dei target di spesa e un'attuazione rapida ed efficace dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
- Le previsioni di spesa ipotizzate dall'Autorità di gestione che indicano che per l'attuazione del programma valgono i termini previsti dai regolamenti comunitari e che pertanto si deve prendere come riferimento, sia in termini di impegni che di ammissibilità della spesa, la data del 31/12/2018.

Le risorse destinate dal PAR della Regione Autonoma della Sardegna per la Misura 5b - Tirocini extracurricolari in mobilità transnazionale, sono complessivamente pari a €1.625.437,59.

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva la facoltà di variare le allocazioni finanziarie disposte sulle singole azioni per favorire quelle che risulteranno maggiormente incisive ed efficaci, per mezzo di variazioni che potranno essere contenute nella misura del 20% oppure anche superiore a tale percentuale, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'Avviso

Oggetto della procedura indetta con il presente Avviso è l'individuazione, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, di soggetti attuatori di percorsi di **tirocini extracurricolari in mobilità geografica transnazionale**, di cui alla Misura 5b del Piano di Attuazione Regionale del Programma, che intendano facilitare la ricerca di Organismi ospitanti per la realizzazione di tirocini formativi a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, come meglio specificato nel successivo art. 2.

Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

I soggetti attuatori individuati nell'ambito del presente Avviso avranno il ruolo di assistere i giovani destinatari della Misura nella ricerca di un Organismo ospitante all'estero dove svolgere un tirocinio formativo e di essere gli interlocutori dell'Agenzia regionale per il lavoro per quanto attiene la gestione amministrativa dei percorsi formativi di tirocinio.

Articolo 2 - Destinatari della Misura

La Misura prevista nell'ambito del presente Avviso è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani e sottoscritto l'apposito Patto di Attivazione presso i Centri dei Servizi per il lavoro (CSL) della Sardegna.

I destinatari di cui sopra sono classificati, al momento della iscrizione al Programma Garanzia Giovani, in quattro categorie, secondo un sistema di profilazione nazionale. La categoria definisce la distanza dal mercato del lavoro del giovane iscritto, misurando il suo grado di occupabilità. La classificazione è articolata nelle seguenti fasce:

- 1 utenti con distanza bassa dal mercato del lavoro
- 2 utenti con distanza media dal mercato del lavoro
- 3 utenti con distanza alta dal mercato del lavoro
- 4 utenti con distanza molto alta dal mercato del lavoro

La fascia di profilazione del giovane determina l'entità del rimborso del servizio riconosciuto al soggetto attuatore della Misura (Tab.1 Rimborso del servizio a costi standard).

Il giovane che voglia effettuare un percorso di tirocinio in mobilità geografica transnazionale potrà rivolgersi ai soggetti che il presente Avviso individua come attuatori della Misura per un supporto nella ricerca di un Organismo ospitante all'estero, oppure svolgere in autonomia tale ricerca.

In entrambi i casi dovrà rivolgersi a un soggetto attuatore per poter usufruire dell'indennità di mobilità transnazionale prevista dal presente Avviso.

Articolo 3 - Soggetti attuatori della Misura

Possono presentare la propria candidatura a diventare soggetti attuatori della Misura gli Enti pubblici o privati, in forma singola o associata (ATI o ATS costituita o costituenda) che siano in possesso, alla data della presentazione della candidatura, dei requisiti di seguito indicati:

A] Proponenti singoli:

soggetti accreditati presso la Regione Sardegna per l'erogazione dei servizi per il lavoro con accreditamento specifico riconosciuto a livello regionale, secondo quanto disposto dal DGR n. 48/15 del 11/12/2012, e/o autorizzati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, lettere c), d) ed e), del d.lgs. n. 276/2003.

B] Proponenti in forma associata (ATI o ATS):

almeno uno dei componenti dovrà possedere il requisito di cui alla precedente lettera A, gli altri Enti partecipanti alla compagine dovranno essere in grado di apportare, grazie alle competenze e all'esperienza posseduta nell'ambito dell'inserimento lavorativo all'estero, un effettivo contributo all'efficace realizzazione della Misura.

I proponenti individuano al loro interno un soggetto capofila, responsabile verso l'Amministrazione regionale delle attività realizzate, che dovrà comunque possedere il requisito di cui alla lettera A.

Tutti i requisiti previsti dall'art.3 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono sussistere al momento dell'erogazione del contributo.

Saranno accolte esclusivamente le candidature presentate da Enti (siano essi proponenti singoli o in forma associata):

- che non versino in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
- i cui amministratori muniti di potere di rappresentanza non abbiano subito condanne del A.G. penale - anche non definitive - per delitti considerati all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 o che non siano sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- che siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (verificabili attraverso il DURC) e fiscali.

Articolo 4 - Modalità di attuazione della Misura

Modalità di accesso

Il soggetto attuatore della Misura, individuato tramite il presente Avviso, promuove la mobilità attraverso la "presa in carico" del giovane interessato a svolgere una esperienza di tirocinio all'estero. Eroga il servizio a tutti giovani che ne facciano domanda e promuove la mobilità geografica transnazionale in coerenza con quanto previsto nel Piano di azione presentato in sede di candidatura.

Per l'informazione diretta ai giovani destinatari e la ricerca degli organismi ospitanti il soggetto attuatore potrà avvalersi della collaborazione della rete Eures. Potrà inoltre stipulare accordi di cooperazione con soggetti esteri e reti internazionali che possano contribuire alla ricerca degli organismi ospitanti e fornire assistenza ai giovani all'estero.

Il giovane che ha aderito alla Garanzia Giovani in Sardegna e sottoscritto il Patto di attivazione potrà prenotare la Misura 5b a partire dal giorno di pubblicazione, sul SIL Sardegna, della lista dei soggetti attuatori, che avverrà solo dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature prevista per il 29/02/2016.

La prenotazione potrà avvenire attraverso due modalità:

1. Attraverso il supporto del CSL competente che, verificato il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso da parte del giovane e che questi non abbia già prenotato un'altra misura, lo supporta nella prenotazione della Misura 5b e nella scelta del soggetto attuatore.
2. Previa registrazione al SIL Sardegna, il giovane potrà accedere direttamente ai servizi *on line* nella sezione del portale Sardegna Lavoro dedicata a Garanzia Giovani, all'indirizzo <http://www.sardegna lavoro.it/garanzia-giovani>, prenotare la Misura ed effettuare la scelta del soggetto autorizzato alla sua attuazione.

La scelta del soggetto attuatore della Misura è a cura del giovane che deve scegliere un unico soggetto tra quelli inseriti nell'apposita lista consultabile *on-line* sul Portale Sardegna Lavoro, all'indirizzo <http://www.sardegna-lavoro.it/garanzia-giovani>.

Il giovane potrà attivarsi anche in maniera autonoma per la ricerca di un organismo ospitante. In ogni caso, per usufruire della indennità prevista dal presente Avviso, dovrà individuare un soggetto autorizzato che avrà cura di fornire alla Agenzia regionale per il lavoro tutte le informazioni e la documentazione utili al riconoscimento dell'indennità prevista a favore del giovane.

Al momento della effettuazione della scelta, il soggetto attuatore riceverà una notifica ed entro i successivi 15 giorni dovrà convocare il giovane per un primo colloquio. La presa in carico sarà formalizzata al termine del colloquio con la sottoscrizione e il caricamento sul SIL Sardegna di un apposito accordo di servizio (Allegato 7).

L'accordo di servizio vincola le parti per un periodo di 4 mesi, trascorsi i quali possono determinarsi tre possibili esiti:

1. La sottoscrizione di un progetto di tirocinio;
2. La mancata sottoscrizione di un progetto di tirocinio per cause non imputabili al giovane. In tale ipotesi il giovane potrà decidere se rinnovare la scelta a favore dello stesso soggetto attuatore per altri 4 mesi, se optare per un altro soggetto attuatore, o se aderire ad un'altra Misura del Programma.
3. La mancata sottoscrizione di un progetto di tirocinio per cause imputabili al giovane (es. abbandono della Misura, rinuncia a una proposta di tirocinio). In tale ipotesi, il giovane non avrà la possibilità di beneficiare ulteriormente del Programma Garanzia Giovani.

Percorsi di tirocinio in mobilità transnazionale

I percorsi di tirocinio in mobilità transnazionale, attivati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi.

Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui siano destinati a disabili ex legge n. 68/99 o a persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 della legge n. 381/91.

Fermi restando questi limiti temporali, la durata del tirocinio è comunque definita nell'ambito del progetto di tirocinio individuale, sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati.

Il tirocinio dovrà prevedere un impegno giornaliero non superiore a 8 ore, almeno un giorno di riposo settimanale, un impegno settimanale compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 36 ore, e comunque dovrà rispettare la disciplina sui tirocini del paese di accoglienza.

Il tirocinio deve aver luogo all'estero, presso sedi operative localizzate nei paesi elencati nella tabella 1 in *Appendice*.

Al fine di attivare il tirocinio, il soggetto attuatore dovrà stipulare una apposita Convenzione (Allegati *8bis* e *8ter*) che regolamenti sia i rapporti con l' Organismo ospitante che le modalità di realizzazione dello stesso, che dovranno rispettare la normativa del paese ospitante.

Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere Allegato un progetto di tirocinio per ciascun tirocinante, firmato dai tre soggetti che partecipano all'attivazione del percorso: soggetto attuatore, organismo ospitante e tirocinante.

Al termine del percorso l'organismo ospitante dovrà trasmettere una relazione finale sulla

realizzazione del tirocinio, controfirmata dal tirocinante, che dovrà descrivere le attività svolte e le competenze acquisite dal tirocinante.

L'effettivo svolgimento del percorso di tirocinio è certificato dal Registro delle presenze (Allegato 9 bis), controfirmato dall'organismo ospitante, nel quale il destinatario sottoscrive giornalmente la presenza. Il Registro presenze deve essere preventivamente vidimato presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Rimborso del servizio per l'attivazione

Al soggetto attuatore è riconosciuto un rimborso del servizio forfetario (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) per l'attivazione di ciascun tirocinio, parametrato in base alla fascia di profilazione del giovane, secondo la tabella che segue:

Tabella 1 **rimborso del servizio a costi standard in euro**

	IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
remunerazione a risultato	250	375	500	625

Indennità di mobilità

Al giovane è corrisposta per tutto il periodo di tirocinio un'indennità di mobilità, parametrata su tabelle di costi standard (vedi *Appendice*), elaborati a partire da dati statistici Erasmus + e precedenti, quale rimborso forfetario dei costi di viaggio e sussistenza.

Articolo 5 - Presentazione delle candidature

Le candidature potranno essere presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul sito <http://www.sardegنالavoro.it/garanzia-giovani> e, salvo ulteriori indicazioni, entro e non oltre il 29/02/2016.

Le risorse previste nel Piano Attuativo Regionale del Programma Garanzia Giovani per la Misura 5b saranno disponibili con procedura a sportello e fino al loro esaurimento.

È ammessa la presentazione di un'unica candidatura, a titolo individuale oppure in ATI / ATS. Non è consentito ad un medesimo soggetto far parte di più ATI o ATS.

In caso di violazione delle predette disposizioni (presentazione di più candidature) verranno esclusi dall'istruttoria sia il soggetto singolo sia l'ATI o l'ATS alla quale dichiara di partecipare.

Documentazione richiesta

Per la presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è richiesta la seguente documentazione:

a) soggetto proponente singolo

- 1 Istanza di autorizzazione, con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00 (che

andrà annullata barrandola e apponendo la data e la firma del legale rappresentante), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente in conformità al modello di cui all'Allegato 1 del presente Avviso;

- 2 Atto di adesione (Allegato 5);
- 3 Piano di azione (Allegato 6);
- 4 copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto proponente;
- 5 curriculum vitae dell'organizzazione.

b) ATI / ATS

- 1 Istanza di autorizzazione, con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00 (che andrà annullata barrandola e apponendo la data e la firma del legale rappresentante), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto individuato come capofila dell'Associazione temporanea costituenda o già costituita, in conformità al modello di cui all'Allegato 2 del presente Avviso;
- 2 dichiarazioni rese dai legali rappresentanti degli altri partecipanti alla ATI / ATS, in conformità al modello di cui all'Allegato 3 del presente Avviso (una dichiarazione per ciascun mandante);
- 3 Atto di adesione (Allegato 5);
- 4 Piano di azione (Allegato 6);
- 5 copia dell'atto di costituzione dell'Associazione medesima (mandato collettivo irrevocabile, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006), regolarmente registrato;
- 6 copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto individuato come capofila e del legale rappresentante di ogni altra organizzazione partecipante alla ATI/ATS;
- 7 curriculum vitae delle organizzazioni della compagine.

Nel caso di candidatura da parte di ATI / ATS da costituire, dovrà inoltre essere allegato, in sostituzione della copia dell'atto di costituzione dell'Associazione medesima, il seguente documento:

- 8 dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATI / ATS, in conformità al modello di cui all'Allegato 4 del presente Avviso. La copia dell'atto di costituzione dell'ATI / ATS (mandato collettivo irrevocabile, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006) regolarmente registrato, dovrà in ogni caso essere trasmesso all'Agenzia regionale per il lavoro entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione alla Misura.

Modalità di presentazione

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, a pena di esclusione, tramite PEC unica (comprensiva di tutta la documentazione richiesta) al seguente indirizzo:

agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura

**Garanzia Giovani in Sardegna
Tirocini in mobilità geografica transnazionale
Candidatura soggetto attuatore**

Articolo 6 - Inammissibilità delle candidature presentate

Oltre ai casi previsti dall'art. 5, non sono ammesse le candidature che:

- a) siano state presentate da un soggetto, singolo o associato che, al momento della presentazione della domanda, non sia in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato al precedente art. 3;
- b) in generale, presentino non superabili elementi di discordanza formale o sostanziale con le disposizioni contenute o richiamate nel presente Avviso.

Articolo 7 - Modalità e tempi del procedimento di autorizzazione

A seguito della presentazione delle candidature, l'Agenzia regionale per il lavoro procede alla verifica documentale e accerta la presenza dei requisiti di ammissibilità. L'istruttoria delle candidature avverrà secondo l'ordine cronologico di invio della PEC.

Il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di candidatura, sancito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.

Per il procedimento di verifica documentale è prevista una **durata massima di 12 giorni lavorativi**. In caso di comprovate esigenze non imputabili alla responsabilità dell'Agenzia regionale per il lavoro, detti termini potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario, informando con apposita comunicazione gli interessati. A seguito di determinazione di approvazione degli esiti della verifica documentale, il soggetto attuatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato nell'atto di candidatura:

1. il provvedimento di autorizzazione all'attuazione della Misura;

oppure

2. una comunicazione di avvio del procedimento di inammissibilità, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento, avverso la

quale il soggetto attuatore potrà presentare osservazioni eventualmente corredate da documentazione. Tale procedimento si concluderà con un provvedimento di autorizzazione o di inammissibilità.

In ogni caso, sarà possibile ripresentare la candidatura entro e non oltre il termine fissato dal presente Avviso, del 29/02/2016.

Il provvedimento di autorizzazione all'attuazione della Misura non costituisce titolo per qualsivoglia pretesa da parte del soggetto attuatore verso l'Agenzia regionale per il lavoro. Ogni posizione obbligatoria in capo a quest'ultima può solo derivare a seguito dell'effettiva attuazione degli interventi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente Avviso.

L'elenco dei soggetti autorizzati alla attuazione della Misura 5b e i relativi Piani di azione saranno pubblicati sul portale Sardegna Lavoro, all'indirizzo <http://www.sardegna-lavoro.it/garanzia-giovani>.

Articolo 8 – Il Programma dei tirocini in mobilità transnazionale

Una volta ricevuta l'autorizzazione, il soggetto attuatore di volta in volta dovrà presentare all'Agenzia regionale per il lavoro l'elenco dei tirocini che si appresta ad attivare e l'entità del contributo richiesto per ognuno di essi (Allegato 8 - Programma dei tirocini), entro il termine ultimo del 31/12/2016.

I tirocini previsti all'interno di un Programma dovranno avere avvio entro e non oltre 4 mesi dalla data di presentazione del Programma stesso, pena la loro inammissibilità al finanziamento.

Al Programma dei tirocini in mobilità transnazionale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Originale della Convenzione (una per soggetto ospitante) sottoscritta dal soggetto attuatore e dall'organismo ospitante e originale dei progetti di tirocinio individuali allegati alla Convenzione stessa. Il progetto di tirocinio deve essere sottoscritto dai due soggetti sopraccitati e dal tirocinante, utilizzando l'Allegato 8 bis al presente Avviso o, in alternativa, l'Allegato 8 ter, in inglese.
- Copia di un documento di identità in corso di validità:
 - del legale rappresentante del soggetto attuatore
 - del legale rappresentante dell'organismo ospitante
 - dei tirocinanti

Verificata la completezza della documentazione ricevuta e la congruità del rimborso del servizio richiesto con quanto disposto dal presente Avviso, l'Agenzia regionale per il lavoro impegnerà le somme per le seguenti voci:

- a) il rimborso del servizio a costi standard da erogare a risultato, riconosciuto al soggetto attuatore, come da tabella 1 dell'art. 4 del presente Avviso, per il quale emanerà un provvedimento di concessione. Il provvedimento di concessione sarà comunicato al soggetto attuatore attraverso una nota di concessione, che

specificherà anche le modalità di invio della documentazione richiesta per l'erogazione delle somme.

- b) una indennità di mobilità riconosciuta al tirocinante secondo un importo definito in base al paese ospitante ed alla durata del tirocinio, come da tabella 1 dell'*Appendice* del presente Avviso. L'Agenzia regionale per il lavoro emanerà un provvedimento di concessione, che sarà comunicato all'indirizzo e-mail indicato nel progetto di tirocinio.

In caso di documentazione incompleta o incongruente l'Agenzia regionale per il lavoro potrà richiedere le integrazioni necessarie prima di impegnare le somme.

Articolo 9 - Modalità di erogazione e rendicontazione delle somme

Una volta ottenuto il provvedimento di concessione, il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere all'Agenzia regionale per il lavoro una Dichiarazione di avvio di tirocinio (Allegato 9) entro 5 giorni dall'avvio stesso. Solo dopo l'attivazione del tirocinio potrà essere erogata l'indennità di mobilità a favore del tirocinante e comunque soltanto a seguito di presentazione della documentazione indicata nel presente articolo.

Erogazione del rimborso del servizio al soggetto attuatore – pagamento intermedio

L'erogazione della prima tranche del 50% delle somme di cui alla lettera a) a favore del soggetto attuatore, potrà avvenire a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

1. che sia trascorso, dalla data effettiva di avvio, almeno il 50% delle giornate di tirocinio previste;
2. che il tirocinante abbia svolto almeno il 70% delle ore previste dal progetto di tirocinio per il periodo considerato;
3. che il soggetto attuatore abbia provveduto ad inviare la documentazione richiesta per il pagamento mensile dell'indennità a favore del tirocinante.

Documentazione richiesta:

- richiesta di erogazione del rimborso del servizio – pagamento intermedio (Allegato 11) e relativa fattura o altro documento equivalente. Con la richiesta di erogazione del rimborso, il soggetto attuatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate;
- copia del contratto di tirocinio, se previsto dalla normativa vigente nel Paese di svolgimento del tirocinio;
- copia del registro delle presenze (Allegato n. 9 bis), riferito ai mesi per i quali si chiede il rimborso, debitamente compilato e firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale;
- copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto attuatore in corso di validità.

N.B. la domanda di erogazione può essere relativa ad uno o più tirocini, purché già attivati.

Il **saldo**, pari al restante 50%, sarà erogato dopo la completa realizzazione del tirocinio, a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

1. che sia concluso il periodo di tirocinio previsto dal progetto;
2. che il tirocinante abbia svolto almeno il 70% delle ore totali previste dal progetto di tirocinio;
3. che il soggetto attuatore abbia provveduto ad inviare tutta la documentazione utile all'erogazione della indennità a favore del tirocinante.

Per l'erogazione del saldo è richiesta la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione del rimborso del servizio - Saldo (Allegato 11bis);
- registro delle presenze mensili (Allegato n. 9 bis), riferito a tutti i mesi di tirocinio, debitamente compilato e firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale;
- registro delle attività svolte (Allegato 9 ter), preventivamente vidimato dall'Agenzia regionale per il lavoro e sottoscritto dall'Organismo ospitante e dal tirocinante, che dovrà descrivere le attività svolte e gli obiettivi raggiunti;
- copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto attuatore in corso di validità.

Se al termine del tirocinio il tirocinante non dovesse aver svolto almeno il 70% delle ore totali, il saldo a favore del soggetto attuatore non potrà essere riconosciuto.

Il rimborso del servizio sarà erogato al soggetto attuatore entro il mese successivo all'invio della documentazione prevista, previa verifica da parte dell'Agenzia della regolarità contributiva del soggetto richiedente: a tal fine l'Agenzia regionale per il lavoro procederà autonomamente all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Erogazione della indennità di mobilità al tirocinante

L'erogazione dell'indennità di mobilità è subordinata all'invio, da parte del soggetto attuatore, della seguente documentazione:

- a) richiesta di indennità mensile (Allegato n.10), corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del tirocinante;
- b) copia del registro delle presenze (Allegato n. 9 bis), riferito al mese per il quale si chiede l'indennità, debitamente compilato e firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale;
- c) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto attuatore in corso di validità.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere la suddetta documentazione entro il 5 di ogni mese.

L'Agenzia regionale per il lavoro effettua i necessari controlli sulla documentazione prodotta e provvede al pagamento dell'indennità mensile esclusivamente per i mesi in cui è raggiunto almeno il 70% delle ore mensili di tirocinio previste nel progetto formativo.

In caso di assenza del tirocinante superiore al 30% delle ore mensili previste nel progetto formativo, le ore di tirocinio non effettuate possono essere recuperate in accordo con l'Organismo ospitante, derogando all'orario settimanale previsto nel progetto formativo. Le ore potranno essere recuperate all'interno del mese di riferimento o entro quello successivo; in tale ipotesi, l'indennità di partecipazione del mese precedente sarà erogata contestualmente alla indennità del mese successivo.

In ogni caso il recupero è ammesso entro e non oltre i termine di scadenza del tirocinio previsto nel progetto formativo.

L'indennità di partecipazione è corrisposta dall'Agenzia regionale per il lavoro direttamente al tirocinante. L'accredito è effettuato sul conto corrente bancario indicato dal giovane.

Articolo 10 - Eventi (sospensioni e interruzioni)

Sospensione: l'Agenzia regionale per il lavoro può autorizzare la sospensione del tirocinio (purché preventivamente concordata dal tirocinante con l'organismo attuatore e con il soggetto ospitante) in caso di maternità o di malattia (adeguatamente certificata da una struttura medica pubblica) che determini una sospensione superiore ad un terzo della durata complessiva del periodo di tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Interruzione anticipata: possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio:

- la rinuncia espressa e motivata del tirocinante;
- la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante;
- la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso pubblico.

L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporta:

- 1) per il tirocinante:** l'interruzione dell'erogazione della indennità di mobilità mensile, per il periodo di tirocinio ancora da svolgere;
- 2) per il soggetto attuatore:** la mancata erogazione del saldo a suo favore o della prima tranche, nel caso il diritto alla sua corresponsione non sia stato ancora maturato.

Articolo 11 - Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- a) attenersi, per l'attuazione del Programma Garanzia Giovani a quanto stabilito:
 - nel Piano di Attuazione Regionale (PAR) della Garanzia Giovani (approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato regionale del Lavoro n. 028589/DET/3793 del 17/07/2014);
 - nell'Atto di adesione stipulato con l'Agenzia regionale per il lavoro;
 - nelle specifiche modalità attuative della Misura che la Regione Autonoma della

Sardegna potrà emanare con successivi provvedimenti;

- b) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in riferimento all'eleggibilità e al possesso dei requisiti, sia in fase di accesso sia in corso di attuazione, dei destinatari del PAR della Garanzia Giovani;
- c) attivarsi nei confronti di tutti i destinatari, indipendentemente dall'indice di profilazione di cui all'art. 2 attribuito al richiedente, garantendo, altresì, l'erogazione uniforme, trasparente ed imparziale della Misura;
- d) svolgere un primo colloquio con il giovane entro 15 giorni dalla notifica automatica della scelta;
- e) stipulare una Convenzione con l'organismo ospitante e definire il progetto di tirocinio individuale;
- f) verificare che il tirocinio sia disciplinato in conformità alla normativa vigente nel paese ospitante, anche rispetto agli oneri assicurativi;
- g) verificare l'effettiva realizzazione del tirocinio e la sua conclusione;
- h) inviare tutte le informazioni e la documentazione utili al riconoscimento della indennità prevista in favore del giovane e del rimborso forfetario per il soggetto attuatore, secondo le modalità richieste dal presente Avviso;
- i) utilizzare, per la gestione delle Misura, i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna al fine di consentire le attività di rendicontazione, certificazione, monitoraggio e valutazione del Programma Garanzia Giovani, secondo le modalità richieste;
- j) rendicontare le spese secondo le modalità specificate dall'Agenzia regionale per il lavoro nella lettera di concessione.
- k) conservare per 5 anni tutti i documenti relativi alla dimostrazione delle spese sostenute, sotto forma di originali o di copie autenticate.

Articolo 12 - Casi di inadempimento e irregolarità

In tutti i casi in cui l'Agenzia regionale per il lavoro dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore contenuti nel presente avviso e/o nell'Atto di adesione potrà procedere al blocco del pagamento e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalle disposizioni di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto dalla Disciplina regionale in materia di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro e documenti attuativi.

Articolo 13 - Controlli

L'Agenzia regionale per il lavoro effettuerà i controlli, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal soggetto attuatore. In ogni caso, al fine di verificare l'effettiva realizzazione dei tirocini nonché la veridicità delle dichiarazioni

autocertificate, procederà ad effettuare verifiche censuarie e/o a campione sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al rimborso del servizio concesso e ai relativi costi ammissibili dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del soggetto attuatore per la durata di cinque anni a far data dalla presentazione dell'istanza.

In tutti i casi in cui l'Agenzia regionale per il lavoro dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore contenuti nel presente Avviso e/o nell'Atto di adesione, potrà procedere alla revoca del rimborso del servizio e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalle disposizioni di riferimento, nonché dal presente Avviso.

I contributi saranno altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

I soggetti autorizzati alla attuazione della presente Misura, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, in coerenza con le direttive regionali in materia (Vademecum dell'Operatore 4.0); sono altresì tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Nell'ambito delle verifiche amministrative in loco a campione della spesa, si verificheranno gli originali dei documenti caricati sui sistemi informativi, e la documentazione dettagliatamente descritta nella "check list documentale per i controlli in loco".

Si raccomanda di rispettare i vincoli per la conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti attuatori degli interventi ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini dei controlli; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

Articolo 14 - Monitoraggio delle attività

L'Agenzia regionale per il lavoro curerà il monitoraggio della Misura sulla base di una serie di indicatori di risultato quali:

- numero di soggetti autorizzati;
- numero di compagnie eventualmente costituite;
- tasso di abbandono dei soggetti autorizzati all'attuazione della Misura;
- percentuale delle risorse utilizzate dai soggetti attuatori a seguito di impegno
- numero di tirocini attivati.

Il monitoraggio sarà effettuato con il supporto del SIL (Sistema Informativo del Lavoro).

Articolo 15 - Informativa a tutela della riservatezza

I dati di cui l'Amministrazione regionale entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Titolare del trattamento dei dati personali è il dott. Massimo Temussi - Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro della RAS.

I dati forniti all'Amministrazione regionale, a seguito della partecipazione al presente Avviso, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per scopi istituzionali e saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità al Decreto Legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo si forniscono le seguenti informazioni:

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato in relazione al conferimento e utilizzo dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", è responsabile del procedimento la dott.ssa Denise Sanna.

Articolo 17 - Informazione e accesso agli atti

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà a pubblicare e mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti autorizzati alla attuazione della Misura sul sito <http://www.sardegna.lavoro.it/garanzia-giovani>.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Agenzia regionale per il lavoro, via Is Mirrionis n. 195 – Cagliari – (piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, e al seguente recapito telefonico: 070.6067039, oppure potranno essere richieste in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica: agenzia.lavoro.urp@regione.sardegna.it.

Gli interessati potranno fare richiesta di accesso agli atti del presente procedimento rivolgendosi al Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Articolo 18 - Clausola di salvaguardia

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della stipula dell'atto di adesione o anche successivamente, qualora ne ravvedesse la necessità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Agenzia stessa (fatti salvi solo gli eventuali diritti, conseguenti alle attività svolte ed alle spese sostenute, già definitivamente maturati).

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali attualmente vigenti in materia.

Articolo 19 - Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Articolo 20 - Allegati

- Allegato 1 - Istanza di autorizzazione soggetto proponente singolo
- Allegato 2 - Istanza di autorizzazione ATI/ATS
- Allegato 3 - Dichiarazione del mandante
- Allegato 4 - Dichiarazione di impegno alla costituzione di ATI o ATS
- Allegato 5 - Atto di adesione
- Allegato 6 - Piano di azione
- Allegato 7 - Accordo di servizio
- Allegato 8 - Programma dei tirocini
- Allegato 8 bis - Convenzione e Progetto di tirocinio
- Allegato 8 ter - Internship Agreement Form
- Allegato 9 - Dichiarazione di avvio del tirocinio
- Allegato 9 bis - Registro delle presenze
- Allegato 9 ter - Registro delle attività
- Allegato 10 - Richiesta di indennità mensile
- Allegato 11 - Richiesta di rimborso – pagamento intermedio
- Allegato 11 bis - Richiesta di rimborso – saldo

Appendice

UCS TIROCINI TRANSNAZIONALI

Tabella 1. Garanzia Giovani – UCS Tirocini Transnazionali


Paese	MESI						SA	MA	GA
	1	2	3	4	5	6			
AUSTRIA	1617	2312	3094	4082	4732	5382	162,5	650,2	22,733
BELGIO	1501	2183	2841	3719	4305	4890	151,0	585,3	21,575
BULGARIA	990	1413	1831	2583	2980	3377	99,2	396,7	13,97
CIPRO	1342	1854	2499	3316	3957	4495	134,5	538,2	18,94
REP.CECA	1365	1876	2522	3369	4018	4564	136,5	546,17	19,51
GERMANIA	1477	2114	2751	3749	4344	4939	148,7	594,67	21,24
DANIMARCA	1973	2840	3707	5081	5889	6698	202,1	808,5	28,88
ESTONIA (EE)	1504	2226	2949	3765	4366	4968	150,3	601,33	21,48
SPAGNA	1552	2199	2860	3894	4514	5133	154,8	619,17	22,11
FINLANDIA	1806	2587	3351	4537	5260	5982	180,6	722,5	25,80
FRANCIA	1771	2533	3295	4451	5162	5873	177,8	711	25,39
REGNO UNITO	1972	2820	3668	4950	5737	6525	196,9	787,67	28,13
UNGHERIA	1255	1790	2324	3223	3727	4231	126,1	504,33	18,01
GRECIA	1402	2000	2598	3674	4251	4828	144,2	576,83	20,60
IRLANDA	1788	2559	3330	4493	5210	5927	179,3	717,3	25,62
ISLANDA	1614	2312	3011	4062	4710	5358	162	648	23,14
LIECHTENSTEIN	1978	2817	3656	4968	5758	6547	197,4	789,5	28,20
LITUANIA	1145	1639	2133	2912	3420	3882	115,6	462,3	16,51
LUSSEMBURGO	1501	2148	2794	3802	4406	5010	151	604	21,57
LETTONIA	1204	1721	2238	3104	3589	4074	121,2	484,8	17,32
MALTA	1315	1883	2452	3362	3891	4420	132,3	529	18,89
OLANDA	1597	2350	3058	4144	4805	5466	165,3	661,2	23,61
NORVEGIA	2129	3035	3942	5341	6189	7036	211,9	847,7	30,27
POLONIA	1232	1758	2284	3174	3669	4165	123,9	495,5	17,70
PORTOGALLO	1371	1959	2548	3492	4041	4591	137,4	549,5	19,63
ROMANIA	1056	1507	1958	2745	3170	3596	106,3	425,3	15,19
SVEZIA	1771	2533	3288	4452	5161	5871	177,3	709,3	25,33
SLOVENIA	1363	1945	2526	3465	4011	4556	136,3	545,3	19,48
REP. SLOVACCHIA	1293	1850	2408	3308	3827	4346	129,8	519,2	18,54
TURCHIA	1194	1706	2218	3071	3552	4033	120,3	481	17,18
SVIZZERA	1879	2579	3279	4670	5370	6070	175,0	700,0	25,00
CROAZIA	1157	1589	2021	2953	3385	3817	108	432	15,43

SA = SETTIMANA AGGIUNTIVA

MA= MESE AGGIUNTIVO

GA= GIORNO AGGIUNTIVO

PARAMETRI DI COSTO PER INDENNITÀ DI MOBILITÀ E RIMBORSO A COSTI STANDARD



Formula spesa pro-capite: indennità mobilità territoriale mensile + remunerazione ente promotore

Importo da erogare mensilmente al tirocinante: valore di riferimento tabella / tot mesi

ESEMPI

1. Giovane NEET con un profiling basso che dall'Italia va a fare un tirocinio di 6 mesi in Austria: € 5.382 (parametro UCS complessivo per 6 mesi) + € 250 (remunerazione all'ente promotore)
= € 5.632 spesa pro – capite iniziativa per 6 mesi
= € 897 importo da erogare al tirocinante mensilmente
2. Giovane NEET con un profiling medio che dall'Italia va a fare un tirocinio di 3 mesi in Croazia: € 2.221 (parametro UCS complessivo per 3 mesi) + € 375 (remunerazione all'ente promotore)
= € 2.596 spesa pro – capite iniziativa per 3 mesi
= € 740,33 importo da erogare al tirocinante mensilmente
3. Giovane NEET con un profiling molto alto che dall'Italia va a fare un tirocinio di 3 mesi e una settimana e un giorno nel Regno Unito: € 3.668 (parametro UCS complessivo per 3 mesi) + € 196,9 (parametro UCS per settimana aggiuntiva) + € 28,13 (parametro UCS per giorno aggiuntivo) + € 625 (remunerazione all'ente promotore)
= € 4.518,03 spesa pro – capite iniziativa per 3 mesi
= 1.222,66 importo da erogare al tirocinante mensilmente per i primi 3 mesi
= € 225,03 importo da erogare al tirocinante per la restante parte del tirocinio

RENDICONTAZIONE UCS

In merito all'ammissibilità delle spese di missione "a forfait", la Commissione Europea ha informalmente espresso parere positivo, pur specificando che per quanto concerne le procedure semplificate dei costi, esse sono da ritenersi ammissibili solo previa preventiva definizione della metodologia di calcolo giusta, equa e verificabile, così come previsto dall'art. 11, paragrafo 3, lett. (b), del Regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 e come altresì evidenziato nella nota COCOF/09/0025/04-EN del 28/01/2010. Inoltre la stessa Commissione ha manifestato parere favorevole nel caso in cui le spese di missione siano conformi con quanto indicato nella norma nazionale sull'ammissibilità della spesa ai fondi strutturali, specificatamente agli art. 9 e 10 del decreto Presidente della Repubblica 196 del 3.10.2008, pur ribadendo quanto sopra indicato in merito alla metodologia di calcolo dei costi.